



P&S

STP



Spett.le
Società
Alla c.a. dell'Amm.ne del Personale

Assago (MI), 11 marzo 2025

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese edili e affini e delle cooperative (codice CNEL F012) - Verbale di accordo del 21 febbraio 2025

Come noto, il 28 gennaio 2025 ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro, FILLEA - CGIL, FILCA - CISL e FENEAL - UIL hanno stipulato l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese edili e affini e delle cooperative, scaduto il 30 giugno 2024, e subordinata alla firma entro il 28 febbraio 2025 della parte normativa.

Con il verbale del 21 febbraio 2025 le Parti hanno stipulato il rinnovo di quest'ultima parte.

Di seguito segnaliamo le novità più rilevanti relative al suddetto rinnovo, suddivise per argomento.

1. CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA;
2. CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE;
3. TRASFERITA;
4. LAVORO STRAORDINARIO;
5. SISTEMA DI PREMIALITÀ;
6. DENUNCIA UNICA EDILE;
7. CATALOGO FORMATIVO NAZIONALE;
8. SORVEGLIANZA SANITARIA.



1. CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Sul punto, oltre a quanto già previsto, le Parti hanno stabilito che i contratti integrativi territoriali da rinnovare negli anni 2024 e 2025 avranno efficacia non anteriore al 1° febbraio 2026.

2. CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Sul punto, le Parti hanno pattuito di demandare a un'apposita commissione paritetica la revisione della classificazione del personale, da completarsi entro il 31 marzo 2025.

3. TRASFERTA

Con l'accordo in commento, le Parti hanno introdotto una nuova disciplina che regolerà le trasferte per tutti i cantieri avviati successivamente al 1° ottobre 2025, sostituendo, inoltre, tutti gli accordi territoriali in materia di trasferta regionale.

La nuova disciplina troverà applicazione per i cantieri nei quali sia inviato un operaio dall'impresa in "trasferta", purché situati nel territorio di competenza di altra Cassa edile, con apposita disciplina delle contribuzioni tra Cassa edile di appartenenza e Cassa edile del luogo dei lavori, come definita di seguito, che decorrerà dal 1° giorno del 4° periodo di paga del suddetto primo operaio. Dalla medesima data, la stessa disciplina sulle contribuzioni si applicherà anche per gli eventuali altri operai inviati in trasferta dall'impresa nel medesimo cantiere (purché la trasferta duri almeno un intero periodo di paga mensile).

Per tutta la durata della trasferta:

- per gli operai coinvolti l'impresa continuerà a compiere tutti gli adempimenti previsti dalla contrattazione collettiva e territoriale presso la Cassa edile di appartenenza;
- l'operaio rimane iscritto alla Cassa edile di appartenenza a prescindere dalla durata della trasferta.

Gli adempimenti per le imprese e per le Casse edili sono uniformati e semplificati tramite l'uso di un apposito applicativo informatico, predisposto dalla CNCE.

Le contribuzioni relative alle Casse Edili di provenienza e del luogo di lavoro del periodo di trasferta sono da considerare come segue.

CONTRIBUTO	IMPUTAZIONE (primi 3 mesi)	IMPUTAZIONE (dal 4° mese)
Cassa Edile (2,25%): 0,75% spese gestione e quote contrattuali	Casse Edile (CE) appartenenza	Cassa Edile (CE) luogo lavori
Cassa Edile (2,25%): 0,45% prestazioni operai (aliquota fissata da CCNL)	0,45% CE appartenenza	0,45% CE appartenenza
Cassa Edile (2,25%): 1,05% premialità imprese (aliquota fissata da CCNL)	1,05% CE appartenenza	1,05% CE appartenenza



APE (aliquota regionale fissata da CCNL, fatta salva eventuale aliquota ridotta fissata a livello territoriale)	Aliquota CE appartenenza	Aliquota CE appartenenza
Ente Unico Formazione e Sicurezza (1%) (aliquota fissata da CCNL)	CE appartenenza: 0,40% formazione CE luogo lavori: 0,50% sicurezza + 0,10% formazione (<i>on the job</i>)	CE appartenenza: 0,40% formazione CE luogo lavori: 0,50% sicurezza + 0,10% formazione (<i>on the job</i>)
Fondo territoriale qualificazione settore (0,20%) (aliquota fissata da CCNL)	CE appartenenza	CE appartenenza
Fondo prepensionamenti (0,20%) (aliquota fissata da CCNL)	CE appartenenza	CE appartenenza
Fondo incentivo occupazione (0,20%) (aliquota fissata da CCNL)	CE appartenenza	CE appartenenza
SANEDIL (0,60%) (aliquota fissata da CCNL)	CE appartenenza	CE appartenenza
RLST (aliquota fissata da CCPL per le sole imprese che non abbiano RLS)	CE appartenenza	CE luogo lavori
Eventuali contributi territoriali aggiuntivi (ove previsti da CCPL)	CE appartenenza	CE appartenenza

4. LAVORO STRAORDINARIO

Sul punto, le Parti hanno convenuto che il lavoro straordinario è ammesso nel limite massimo annuale di 250 ore, di cui 150 ore con il consenso del lavoratore interessato.

5. SISTEMA DI PREMIALITÀ

Le Parti hanno convenuto di definire un sistema di premialità a favore di Enti bilaterali, imprese e lavoratori, che sarà applicato in via sperimentale per la durata dell'accordo di rinnovo (le Parti si incontreranno entro 90 giorni dalla scadenza per valutare gli esiti di tale sperimentazione).

Nel dettaglio, elenchiamo i punti salienti:

- ENTI UNIFICATI / SCUOLE CPT, per i quali è prevista la possibilità di riduzione massima complessiva nella misura di un terzo del contributo dovuto al Formedil nazionale;



- per le CASSE EDILI che si adeguano a tutte le regole dettate dalla CNCE (es.: Rateizzazioni, Regolarità, Pagamenti, Prestazioni), è prevista la possibilità di riduzione massima complessiva nella misura di un terzo del contributo dovuto alla CNCE;
- gli Enti bilaterali territoriali che non rispettano gli obblighi (es. invio dei bilanci al relativo Ente nazionali) o non raggiungono i parametri di funzionalità ad essi demandati dal CCNL, dovranno versare l'aliquota nella misura dello 0,04% all'Ente nazionale;
- nel rispetto delle previsioni introdotte a livello locale, le premialità per le imprese possono essere riconosciute: (i) con la riduzione contributiva, rispetto all'aliquota dello 0,75% del capitolo costo di gestione Cassa Edile, nella misura massima del 40%, o (ii) con la compensazione a valere sulle denunce delle Casse edili;
- per quanto concerne la premialità agli operai, invece, le Parti stabiliranno per i lavoratori l'incremento delle prestazioni, aggiuntive rispetto a quelle derivanti dal fondo 0,45%, nel rispetto dei principi stabiliti dalla contrattazione nazionale e territoriale. In assenza di specifiche previsioni nei contratti territoriali, entro il 30 settembre di ogni anno le somme andranno ad incrementare le prestazioni destinate agli operai previste dall'aliquota dello 0,45%.

6. DENUNCIA UNICA EDILE

Con l'accordo in commento, le Parti hanno convenuto che l'omogeneizzazione e la semplificazione sono gli strumenti più utili per tutelare maggiormente imprese e lavoratori, rendendo più competitivo il sistema bilaterale.

A tal fine, le Parti hanno convenuto che il nuovo modello di Denuncia Unica dovrà presentare i seguenti elementi obbligatori bloccanti:

- ore ordinarie;
- permessi non retribuiti;
- permessi retribuiti;
- ferie;
- EVR;
- CCNL applicato;
- CIPL applicato bloccante;
- ore malattia;
- trasferta.

A decorrere dalla firma del rinnovo del CCNL, viene istituita una Commissione paritetica delle parti sociali, con il supporto della CNCE, della durata di 6 mesi, per la definizione del modello di denuncia unica, la quale entrerà in vigore a partire dal 1° ottobre 2025.

7. CATALOGO FORMATIVO NAZIONALE

Con il supporto di Formedil, le Parti hanno definito il Catalogo Formativo nazionale, suddiviso in 3 sezioni:

- sezione "corsi professionalizzanti";
- sezione "corsi obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro";



P&S

STP



- sezione "altro".

8. SORVEGLIANZA SANITARIA

Con l'accordo in commento, le Parti hanno stabilito di avviare un progetto sperimentale di sorveglianza sanitaria, di durata annuale, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, con l'obiettivo di rafforzare il sistema di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni nel settore delle costruzioni, relativamente alla categoria degli operai, nonché di rilanciare lo svolgimento della sorveglianza sanitaria nei cantieri edili.

L'adesione al progetto avverrà su base volontaria tramite apposita comunicazione all'ente unico territoriale e potranno partecipare le imprese regolari iscritte in Cassa Edile/Edilcassa, le cui denunce e versamenti siano rispondenti alle determinazioni delle Parti sociali e alle circolari della CNCE.

Il datore di lavoro potrà avvalersi di un medico competente selezionato dall'Elenco Nazionale dei medici competenti, tenuto presso il Ministero della salute, con cui il Formedil avrà sottoscritto apposita convenzione. In tale caso, l'utilizzo del suddetto medico competente comporterà il rimborso del costo da parte del Formedil fino a concorrenza dell'importo individuato nella predetta convenzione e, comunque, entro l'importo massimo di 100,00 euro.

Qualora il datore intenda continuare ad avvalersi del proprio medico competente, che dovrà comunque aderire alla suddetta convenzione, sarà riconosciuto al datore di lavoro il rimborso delle spese sostenute fino a concorrenza dell'importo individuato nella convenzione stessa.

A disposizione per ogni necessità in merito, si porgono i migliori saluti.

Consulenti

(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)